

REGOLAMENTO (CE) N. 1927/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Nonostante gli effetti positivi della globalizzazione sulla crescita, l'occupazione e il benessere, e la necessità di rafforzare ancora la competitività europea attraverso modifiche strutturali, la globalizzazione può anche comportare conseguenze negative per i lavoratori più vulnerabili e meno qualificati in determinati settori. È pertanto opportuno istituire un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (il FEG), accessibile a tutti gli Stati membri, per mezzo del quale la Comunità dimostri la sua solidarietà verso i lavoratori in esubero in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale.

(2) È necessario salvaguardare i valori europei e promuovere lo sviluppo di un commercio estero equo. Gli effetti negativi della globalizzazione dovrebbero essere affrontati in primo luogo con una strategia comunitaria sostenibile e a lungo termine in materia di politica commerciale, mirante a instaurare elevati standard ecologici e sociali. L'assistenza accordata dal FEG dovrebbe essere dinamica e capace di adattarsi alle situazioni, in costante evoluzione e sovente imprevedibili, che si creano sul mercato.

⁽¹⁾ Parere del 13 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere dell'11 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2006.

(3) Occorre che il FEG apporti un aiuto specifico, una tantum, per facilitare il reinserimento professionale dei lavoratori in ambiti, settori, territori o bacini occupazionali che subiscono gli effetti violenti di una grave perturbazione economica. Il FEG dovrebbe promuovere l'imprenditorialità, ad esempio attraverso microcrediti o aiutando a instaurare progetti cooperativi.

(4) Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero essere definite secondo rigorosi criteri di intervento, relativi alla portata delle perturbazioni economiche e dei loro effetti su un dato settore o una data regione geografica, affinché il contributo finanziario del FEG possa essere concentrato sui lavoratori delle regioni e dei settori economici più gravemente colpiti della Comunità. Una siffatta perturbazione non si concentra necessariamente in un unico Stato membro. In tali circostanze eccezionali, gli Stati membri possono quindi presentare congiuntamente una domanda di assistenza a titolo del FEG.

(5) Le attività del FEG dovrebbero essere coerenti e compatibili con le altre politiche comunitarie e conformi all'acquis comunitario, in particolare per quanto riguarda gli interventi dei Fondi strutturali, apportando un reale valore aggiunto alle politiche sociali della Comunità

(6) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾ (accordo interistituzionale) è applicabile dal 1° gennaio 2007 e il punto 28 fissa il quadro finanziario del FEG.

(7) Le azioni specifiche finanziate nell'ambito del presente regolamento non dovrebbero beneficiare dell'aiuto finanziario di altri strumenti finanziari della Comunità. È tuttavia necessario un coordinamento con le misure di ammodernamento e ristrutturazione esistenti o previste nel contesto dello sviluppo regionale, fermo restando che si dovrebbero evitare strutture di gestione parallele o addizionali per le azioni finanziate dal FEG.

(8) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano considerate ammissibili a partire dal giorno in cui uno Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati. Tenendo

⁽⁴⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.